

" LF ", nel corso di un'assemblea della stessa, con le quali aveva stigmatizzato il comportamento delle suddette persone offese - aderenti alla cooperativa, ma assenti nell'occasione - addebitando loro di essere "dissidenti imperterriti" ed "anarchici senza regole", di "fomentare dissidi tra i soci con scritti e parole", facendo così proseliti, di agire per "motivi deliranti", di essere autori di "illazioni" e "soprusi", di "non saper stare in società ed anche in condominio", di dire "un sacco di bugie".

Il ricorrente deduce:

- *motivazione apparente e manifestamente illogica*

Secondo il Tribunale, l'offesa sarebbe consistita nell'aver affermato dinanzi ad altri soci della cooperativa che il M e gli altri non avevano pagato gli oneri condominiali, e dunque di non saper stare in società ed in condominio: tali espressioni, però, avrebbero dovuto essere valutate con riferimento al contesto in cui erano intervenute, connotato da un dibattito di accesa critica verso l'operato dei quattro querelanti. Costoro avevano infatti intrapreso una serie di giudizi dinanzi a varie autorità, creando un clima di obiettiva tensione all'interno della cooperativa; inoltre, era pacifico che le parti civili non avessero onorato gli impegni economici correlati alla loro partecipazione, con alcuni contenziosi ancora in atto. Ne deriva che, alla stregua della comune sensibilità e valutando le peculiarità del caso concreto, le frasi *de quibus* non avrebbero dovuto intendersi idonee a ledere la reputazione di alcuno

- *manca di motivazione circa la ritenuta non applicabilità degli artt. 21 Cost. e 51 cod. pen.*

Nella tesi difensiva, il F aveva usato le ricordate espressioni nel legittimo esercizio del diritto di critica: pur avendo sviluppato, sul punto, uno specifico motivo di appello, il Tribunale non avrebbe affrontato in alcun modo la questione

- *inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen.*

L'imputato rileva che nel caso in esame non sarebbe configurabile l'elemento soggettivo del delitto in rubrica: egli, «pronunciando le parole incriminate, non aveva consapevolezza di utilizzare espressioni diffamanti, né volontà di ledere l'altrui reputazione»

- *violazione dell'art. 599 cod. pen.*

Ad avviso del ricorrente, nella fattispecie le parti civili avevano realizzato una condotta costituente fatto ingiusto, consistita nell'aver accusato il F di una gestione "personalizzata" del bilancio della cooperativa, sino a querelarlo per appropriazione indebita (accusa di cui era poi stata accertata l'infondatezza); l'imputato aveva dunque agito in stato d'ira,

conseguente anche alla «enorme e spropositata mole di contenzioso pendente tra i soci querelanti e la società cooperativa nella persona del presidente». In proposito, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il carattere di immediatezza della reazione del soggetto provocato deve interpretarsi in termini relativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, già con riguardo ai primi due motivi.

Come ricordato in precedenza, in occasione dell'assemblea della cooperativa il F avrebbe usato, riferendosi al comportamento dei querelanti, espressioni assai critiche, ma che non possono intendersi rilevanti ex art. 595 cod. pen., tenendo conto che - per consolidata giurisprudenza - «in materia di diffamazione, la Corte di Cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Cass., Sez. V, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv 261284).

In tema di diritto di critica, va del resto considerata una obiettiva conflittualità tra i protagonisti della vicenda, sostanzialmente non contestata da alcuno, da un lato in ordine alla gestione della cooperativa (quanto alle censure che venivano mosse al F dalle odierne persone offese) e dall'altro a proposito dell'osservanza delle regole del sodalizio (che il ricorrente riteneva non rispettate dai querelanti); ed allora, il limite della continenza può intendersi superato soltanto «in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale» (Cass., Sez. V, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv 250174: nella fattispecie concreta di cui alla pronuncia appena richiamata, venne esclusa la scriminante del diritto di critica con riguardo alla diffusione di un comunicato con il quale un soggetto, iscritto alla medesima organizzazione sindacale degli autori dello scritto ma dissenziente su specifiche posizioni, era stato definito "notoriamente imbecille").

L'esimente *de qua*, in applicazione degli stessi principi, è stata invece ravvisata nel contesto conflittuale tra il correntista di un istituto di credito ed un funzionario di banca al quale il primo aveva attribuito "meschini comportamenti" in una missiva indirizzata alle autorità sovraordinate (Cass., Sez. V, n. 23579 del 17/02/2014, Marcianò), come pure tra l'amministratore di una società e il collaboratore licenziato, avendo il primo comunicato alla clientela, in termini obiettivi e continenti, le ragioni dell'allontanamento del dipendente (Cass., Sez. V, n. 29277 del 27/03/2007, Tarquini).

Venendo al caso in esame, è pacifico come la reale portata offensiva dei termini rivolti dal F alle controparti sia stata analizzata dai giudici di merito con modalità non del tutto coerenti: per il Giudice di pace, infatti, assumerebbero rilievo le espressioni "fomentare dissidi per i soliti motivi deliranti, anarchici senza regole, il non sapere stare in società e anche in condominio", da ritenere «altamente lesive dell'altrui reputazione proprio perché indicative di un comportamento, ossia di un modo di fare non solo continuativo ma abituale e certamente non ortodosso, passibile quindi di determinare l'altrui riprovazione»; secondo il Tribunale, invece, le frasi lesive dell'onore delle persone offese erano quelle "di non pagare gli oneri condominiali, il non sapere stare in società ed anche in condominio", frasi che del resto erano state «pronunciate alla presenza di altri sette soci e cristallizzate nel verbale di assemblea, accessibile a chiunque vi avesse interesse».

Ritiene il collegio che sia oltremodo significativa la circostanza dell'aver il giudice di appello evocato la condotta (in ipotesi, attribuita dal F alle parti civili) di non pagare gli oneri condominiali; quel comportamento, in realtà, non assume affatto rilievo ai fini della diffamazione contestata, perché non contemplato dalla rubrica, ma costituisce il presupposto stesso dell'iniziativa dell'imputato. Sostenere che qualcuno non rispetta gli obblighi - ed i relativi oneri economici - assunti nell'aderire ad una cooperativa od in un contesto condominiale è certamente diffamatorio quando il fatto non sia vero, ma altrettanto pacificamente non lo è quando l'addebito corrisponda alla realtà, o quanto meno si abbia ragione di ritenerlo veritiero: sul punto, non sembra contestato che esistesse un pregresso contenzioso tra la cooperativa "LF" e tutti od alcuni dei querelanti, né il Tribunale si è soffermato sui motivi di appello che investivano detto profilo. Ne deriva, in buona sostanza, che innegabilmente il presidente della cooperativa medesima intese stigmatizzare la condotta di soggetti che, a suo avviso, dimostravano appunto di "non saper stare" (non rispettandone la prima ed essenziale regola, di versare il dovuto) in una società od in un condominio: e non si vede proprio dove possa ravvisarsi, nel quadro appena descritto, la lesione dell'altrui reputazione.

Né detto quadro può mutare prendendo in considerazione le ulteriori e distinte espressioni su cui aveva posto l'accento il giudice di primo grado, ovvero rilevando - come si legge nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso - le potenzialità diffusive del verbale di quell'assemblea.

Stante il presupposto del contenzioso economico di cui sopra, financo esteso alla complessiva gestione della cooperativa, il F manifestò l'opinione che i suoi contraddittori fomentavano dissidi (che egli riteneva, evidentemente, del tutto pretestuosi), che lo facevano adducendo motivi talmente inconsistenti da apparire deliranti, e che pertanto quei soggetti si rivelavano insofferenti al rispetto delle norme di un consorzio civile. Espressioni, senza dubbio, aspre e fortemente polemiche, ma che non sconfinavano di certo nella contumelia fine a se stessa: con particolare riferimento all'epiteto che importa le connotazioni più negative, deve del resto osservarsi che, secondo la tesi dell'imputato (condivisibile o meno che fosse), ad essere "deliranti" non erano le parti civili, bensì le loro argomentazioni, alle quali il ricorrente intendeva evidentemente contrapporre le proprie.

La possibilità di accesso al verbale dell'assemblea, infine, non sembra fossero indiscriminate, risultando limitate a chi poteva avervi diritto od interesse qualificato all'interno della stessa cooperativa; mentre la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che «integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti» (Cass., Sez. V, n. 35543 del 18/09/2007, Donato, Rv 237728).

Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 09/03/2015.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli


Il Presidente

Alfredo Maria Lombardi

